



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

**PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA, SUDDIVISA IN LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DEL
“SERVIZIO DI AGENZIE DI STAMPA” PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI**

LOTTO _____

CIG _____

SCHEMA DI CONTRATTO

**PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA, SUDDIVISA IN LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DEL
“SERVIZIO DI AGENZIE DI STAMPA” PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI**

LOTTO _____

L’anno _____, il giorno ____ del mese di _____, in Cagliari, Via _____, n.____
presso gli uffici del Consiglio regionale della Sardegna, il dott. _____, nato a
_____ (prov. _____) il _____ (C.F. _____), domiciliato per la
funzione presso gli uffici del Consiglio regionale, in Cagliari Via Roma n. 25, il quale interviene nella sua qualità
di Segretario generale

E

_____, nato a _____, il _____, C.F.
_____, residente in _____, Via _____ n. __, il quale interviene
nella sua qualità di rappresentante legale/procuratore dell’Aggiudicatario/RTI _____, con sede legale
in _____, via _____ n. __, CF – PI _____ - REA _____ giusta
procura autenticata nelle firme dal notaio _____, rep. _____, raccolta n. _____,
conferita dall’amministratore delegato e/o legale rappresentante dell’Aggiudicatario/RTI _____,
già prodotta in copia autenticata in sede di offerta e allegata al presente contratto

Premesso che

- con determinazione rep. n. 212 del 24.03.2021 del Segretario generale del Consiglio, è stata indetta una procedura aperta informatizzata, suddivisa in lotti, per l’affidamento dei servizi triennali di agenzia di stampa a favore del Consiglio regionale della Sardegna da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
- il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. in data
- con determinazione n. _____ del _____ il Capo Servizio Amministrazione competente all’espletamento della procedura di gara ha aggiudicato l’appalto per il Lotto ____ all’Aggiudicatario/RTI _____;
- L’Aggiudicatario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal bando di gara, dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale, dall’offerta economica e dagli allegati tutti, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

- che la Stazione Appaltante ha individuato l'Aggiudicatario nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e che nei confronti dello stesso sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice;
- che l'Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;
- che l'Aggiudicatario ha prestato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice come stabilito nel disciplinare di gara. Tale documento, anche se non materialmente allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- che per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto si rimanda alla documentazione di gara tutta, che, se anche non materialmente allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 2 – Documenti esplicativi delle condizioni contrattuali

1. Le parti danno atto che la precisa descrizione e quantificazione del servizio oggetto del presente contratto, nonché le condizioni regolanti il rapporto contrattuale, sono contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale, nell'offerta tecnica, nell'offerta economica, nonché negli allegati tutti e in tutta la documentazione presentata dall'Impresa/RTI _____ nell'ambito della procedura di gara. Tali documenti fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto pur se non materialmente allegati.

2. Le parti congiuntamente dichiarano di aver perfetta conoscenza della documentazione citata e di accettarne le condizioni tutte.

3. Sono allegati materialmente al contratto i seguenti documenti:

Articolo 3 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione del servizio oggetto del presente Contratto è regolata:

- a. dal presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Aggiudicatario relativamente alle attività ed alle prestazioni contrattuali;
- b. da tutte le disposizioni indicate nel disciplinare e nel capitolato;
- c. dalle disposizioni di cui al Codice dei Contratti pubblici e dal DPR 5 ottobre 2010 n. 207 nelle parti vigenti ai sensi dell'art. 217 (Abrogazioni) del citato D.Lgs n.50/2016;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

d. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. L'Aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle eventualmente emanate in corso di contratto.

Articolo 4 – Oggetto

1. Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale inerente all'appalto relativo all'affidamento dei servizi triennali di agenzia di stampa a favore del Consiglio regionale della Sardegna, lotto _____ avente ad oggetto _____.

2. La descrizione specifica dei servizi oggetto dell'appalto e le modalità di esecuzione che l'Aggiudicatario si impegna ad eseguire in forza del presente contratto sono quelli individuati nel capitolato, nonché quelli indicati nella propria offerta tecnica, se migliorativi per l'Amministrazione.

Articolo 5 – Luogo di esecuzione, durata e decorrenza

1. Il luogo principale di esecuzione del presente contratto è Cagliari.

2. La durata del contratto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di comunicazione di esecutività del contratto a seguito dell'autorizzazione del relativo impegno di spesa.

3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre una proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto in essere, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente.

Articolo 6 – Verifica di conformità

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

2. Il Responsabile dell'esecuzione effettua la verifica di conformità al fine di accertare che la relativa prestazione sia stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e, all'ultimazione delle prestazioni, propone al RUP il rilascio del Certificato di regolare esecuzione entro trenta giorni dal termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicate nel presente documento.

Articolo 7 - Importo contrattuale

1. L'importo contrattuale complessivo, quale corrispettivo del servizio oggetto del presente contratto è pari a € _____), IVA esclusa, come risulta in maniera dettagliata dall'offerta economica presentata dall'aggiudicataria ed allegata in copia al presente contratto.

2. Il corrispettivo indicato nell'offerta s'intende stabilito dall'Impresa/RTI aggiudicataria in base a calcoli di propria convenienza e a suo esclusivo rischio.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

3. L'importo predetto deve intendersi comprensivo dell'intero servizio di agenzia di stampa, come descritto nel Capitolato speciale e di quanto offerto dall'Aggiudicatario nell'offerta tecnica, prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

4. L'Aggiudicatario espressamente riconosce e dichiara che l'importo contrattuale complessivo di cui al precedente comma 1 comprende ogni onere finanziario, comunque preordinato, conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto, IVA esclusa.

Articolo 8 – Obbligazioni specifiche dell'Aggiudicatario

1. L'Aggiudicatario si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto e del capitolato speciale, a:
 - a. eseguire il servizio oggetto del contratto alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel capitolato speciale e nell'offerta tecnica, ove migliorativa;
 - b. tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività previste nell'esecuzione dell'appalto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c. uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti le prestazioni oggetto del contratto;
 - d. garantire sempre l'esatto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del contratto;
 - e. segnalare per iscritto immediatamente all'Amministrazione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

Articolo 9 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L'Aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati Contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Articolo 10 – Fatturazione e pagamenti

1. La fatturazione del corrispettivo contrattuale con cadenza bimestrale dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

- dopo che il Responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati dal Responsabile dell'esecuzione (Capo Ufficio Stampa), abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e, rispetto all'ultima fattura, dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui al precedente art. 6;

- ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5-bis, del Codice, l'Aggiudicatario, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale con le modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'affidatario è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione;

- nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Aggiudicatario dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale;

- le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Consiglio regionale della Sardegna, Via Roma n. 25, Cagliari, - CAP 09125 – C.F. 92027820924 – codice IPA: UF1BFW. Sulla fattura, che dovrà essere emessa in formato elettronico e trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio, dovranno essere riportati il codice identificativo di gara (CIG) del lotto di riferimento, i dati relativi all'impegno indicati che saranno comunicati dopo la stipula del contratto dalla stazione appaltante e la dicitura «scissione dei pagamenti».

2. Il pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fatture redatte secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

3. Ai fini del pagamento del corrispettivo il Consiglio regionale della Sardegna procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del Codice, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della società e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione Provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Consiglio regionale, tramite il responsabile del procedimento, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Consiglio regionale, tramite il Responsabile del procedimento, applica quanto previsto all'art. 30,



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

comma 6, del Codice. Il Consiglio regionale segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Articolo 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. L'operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine l'aggiudicatario dovrà dichiarare, a richiesta dell'amministrazione, prima della stipula del contratto, i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. L'operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare al Consiglio regionale eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti correnti. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG riferito a ciascun singolo lotto.

2. In caso di prestazione eseguita da subappaltatori il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell'operatore economico che è obbligato a trasmettere, tramite la modalità telematica indicata al precedente comma 2 del presente articolo, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

3. L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti al fornitore fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali. Il pagamento della prestazione verrà fatto direttamente nei confronti del subappaltatore nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del Codice dei contratti.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 12 – Trasparenza

1. L'Aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente:

- a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
- c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Aggiudicatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell'Aggiudicatario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

3. L'Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 29 del Codice, a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui D.Lgs. n. 33/2013 del sito istituzionale i resoconti della gestione finanziaria al termine dell'esecuzione del presente contratto.

Articolo 13 – Risoluzione

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ.:

- a) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;
- b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- c) il mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa;
- d) violazione del divieto di cessione del contratto di cui al precedente art. 9;
- e) l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale riferito al singolo lotto.

In tutti i casi summenzionati il Consiglio regionale ha la facoltà, previa comunicazione espressa al fornitore di volersi avvalere delle clausole risolutive sopra indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del fornitore medesimo, di procedere all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che il Consiglio regionale stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Consiglio regionale interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

In caso di mancata erogazione del servizio ovvero di reiterato esito negativo dei certificati di verifica di conformità, il Consiglio regionale può risolvere il contratto fatti salvi l'ulteriore danno e/o l'esecuzione in danno.

Ai fini dell'eventuale risoluzione contrattuale, il Capo Ufficio stampa responsabile dell'esecuzione svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 108 del Codice.

Articolo 14 – Recesso



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto scaturente dalla presente procedura in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Aggiudicatario con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

In caso di recesso dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario può vantare i diritti riconosciutigli dal Codice dei contratti pubblici e dalla restante normativa vigente.

Articolo 15 - Riservatezza

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

5. L'Aggiudicatario può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell'Aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

6. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, n. 679/2016) e dal D. Lgs. 196/2003 come modificato dal n. 101/2018, in materia di riservatezza.

Articolo 16 – Danni e responsabilità

1. L'Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'Aggiudicatario, nonché dai danni prodotti dallo stesso o da terzi in dipendenza delle attività espletate nell'esecuzione del servizio.

2. L'Aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nell'esecuzione della prestazione e ne assume in proprio ogni responsabilità, in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati a terzi, per colpa o negligenza nell'esecuzione della prestazione.

3. L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di tutela dei lavoratori, in particolare a quelli previdenziali ed a quelli sulle assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi o norme di legge.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

4. Si applica inoltre quanto previsto dalle norme vigenti in materia di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore e del subappaltatore.

Articolo 17 - Penali

1. Per quanto riguarda le penali si rinvia al paragrafo 8 del capitolato speciale, che l'Impresa/RTI _____ dichiara di conoscere perfettamente.
2. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera il contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Articolo 18 - Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Aggiudicatario ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del Codice, una cauzione definitiva a favore dell'Amministrazione per l'intera durata del contratto, di € _____,00 (_____//00) corrispondente al _____ per cento dell'importo contrattuale, quale risulta applicando le disposizioni degli articoli 103, comma 1, e 93, comma 7, del Codice, mediante garanzia n. _____ rilasciata in data _____ dalla _____, con sede in _____, Via _____ n. _____ Partita IVA _____ – acquisita con la nota prot. n. _____ in data _____.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Aggiudicatario, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice civile e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", può rivalersi sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta.
6. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 19 - Informativa per il trattamento dei dati personali

7. Ai sensi del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016) e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall'Amministrazione del Consiglio regionale a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

8. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

9. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici ed i soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

10. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

11. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Amministrazione individuati quali incaricati del trattamento.

12. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per l'Amministrazione, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela dell'Amministrazione in sede giudiziaria.

13. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Amministrazione regionale nel rispetto di quanto previsto dal GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016) e dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018.

14. I diritti dell'interessato sono disciplinati dal GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, n. 679/2016) e dal D. Lgs. 196/2003 come modificato dal n. 101/2018. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

15. Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Consiglio regionale della Sardegna.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Articolo 20 – Elezione di domicilio

1. Agli effetti del presente contratto l'Impresa/RTI _____ elegge domicilio presso la sede societaria, in _____ via _____ n. _____.

Articolo 21 – Responsabile del servizio e direttore dell'esecuzione

1. L'Impresa/RTI _____ nomina come Responsabile del Servizio, _____, nato a _____, il _____.

2. L'Amministrazione comunicherà il nominativo del direttore dell'esecuzione, all'atto della sua designazione.

Articolo 22 – Subappalto

1. È ammesso il subappalto nei limiti indicati nell'offerta presentata dall'aggiudicatario e nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 105 del Codice.

2. Resta inteso che, qualora l'Aggiudicatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare successivamente le prestazioni oggetto del presente appalto.

3. E' altresì fatto obbligo di acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti in capo ai subappaltatori.

4. L'Aggiudicatario deve depositare presso l'amministrazione copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate. Con il deposito del contratto di subappalto, l'Aggiudicatario deve trasmettere, altresì, la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal bando di gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate (dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del Codice; di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008, dichiarazione sostitutiva di certificato camerale ecc., e dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi necessari per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto.

5. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnico-amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

6. L'Aggiudicatario è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione. L'Aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003. Nelle ipotesi previste dall'art. 105, comma 13, lett. a) e c) l'Aggiudicatario è liberato dalla predetta responsabilità solidale.

7. L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L'Aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

antifortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

8. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'Aggiudicatario per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'Aggiudicatario medesimo di comunicare all'Amministrazione, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività dei servizi affidati, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Sono altresì comunicate all'Amministrazione eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rimanda a quanto previsto dall'art. 105 del Codice.

Articolo 23 – Divieto di cessione del contratto

1. E' vietato all'Aggiudicatario, a pena di nullità, cedere ad altri, totalmente o parzialmente, il contratto, ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Articolo 24 – Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente contratto è stipulato a pena di nullità, mediante atto in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Consiglio regionale, in conformità all'art. 32, comma 14 del Codice. Il contratto è soggetto a registrazione in misura fissa.

2. Sono a carico dell'Impresa/RTI aggiudicataria le spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi sulla GURI e sui quotidiani ai sensi dell'art. 73 del Codice e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti del 2 dicembre 2016. Le spese saranno ripartite tra gli aggiudicatari dei diversi lotti in proporzione al valore messo a base d'asta.

3. Sono altresì a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri tributari e fiscali attualmente applicabili, nonché tutte le spese connesse alla stipula e all'esecuzione del contratto e pertanto sono da intendersi comprese nel prezzo dell'appalto indicato nell'offerta del medesimo.

Articolo 25 - Foro competente

2. Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Impresa/RTI _____ e l'Amministrazione appaltante, non risolubili in via bonaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

Articolo 26 - Clausola finale



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto, nel rispetto del vigente art. 106 del Codice; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto, mediante atto successivo, redatto sempre in forma pubblica amministrativa.

Articolo 27 – Esecutività del contratto

3. Il contratto diventa esecutivo dopo la comunicazione da parte dell'amministrazione dell'avvenuta autorizzazione del relativo impegno di spesa.

Articolo 28 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, appalti di servizi e forniture e, in subordine, alle norme del codice civile.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile, _____, rappresentante legale dell'Impresa/RTI _____ dichiara di conoscere e di accettare esplicitamente i seguenti articoli:
